**Obbligo di concludere un contratto**

**Tribunale Milano, sez. lav., 03/05/2017,  n. 1105**

[**LAVORO** SUBORDINATO (Contratto collettivo di) - In genere](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetDocumentiStessaClassificazione?classificazione=|46120012|&idDatabank=0)

**Riassunzione di ex dipendenti di società appaltatrici su accordo tra imprenditore ed OOSS: è contratto a favore di terzo**

L'accordo collettivo, di natura obbligatoria, stipulato tra un imprenditore e un'organizzazione sindacale dei **lavoratori**, con cui il primo assume nei confronti della seconda impegni relativi alla assunzione di ex dipendenti di società appaltatrici di **lavori** per conto del medesimo imprenditore presso altre aziende subentranti nei contratti di appalto, può configurare un contratto a favore di terzi da cui derivano specifici diritti dei **lavoratori** interessati nei confronti dell'imprenditore stipulante; a tal fine occorre peraltro che in base all'accordo siano individuabili come beneficiari dei soggetti rimasti estranei alla stipulazione, che risultino contestualmente determinati o almeno determinabili.

**Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2014,  n. 4915**

**LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Collocamento al lavoro - in genere - Procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 - Effetti - Obbligo di stipulare il contratto di lavoro - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.**

All'esito di procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del 1987, la costituzione del rapporto di **lavoro**, pur obbligatoria, non è automatica, richiedendo necessariamente l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni e la qualifica; ne deriva che, ove l'obbligo del datore di **lavoro** rimanga inadempiuto, il **lavoratore** non può esperire il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma ha (soltanto) il diritto all'integrale risarcimento dei danni, salvo il caso in cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del **lavoratore** avviato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, costitutiva del rapporto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non avendo il ricorrente dedotto e dimostrato il difetto degli elementi essenziali del contratto di **lavoro**).

**Cassazione civile, sez. I, 23/01/1978,  n. 298**

* [OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetDocumentiStessaClassificazione?classificazione=|53920972|&idDatabank=0)
* L'art. 2932 c.c. si riferisce ad un obbligo di concludere il contratto che sia già stato volontariamente assunto dall'obbligato, e non trova applicazione all'ipotesi di inadempimento dell'obbligo legale di contrarre di cui all'art. **2597** c.c. contro il quale l'utente può tutelarsi solo con un'azione di risarcimento del danno.

**Tribunale Bari, sez. II, 11/10/2004,**

 [IMPRESA E IMPRENDITORE - Responsabilità dell'imprenditore](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetDocumentiStessaClassificazione?classificazione=|40600120|&idDatabank=0)

Nell'art. 9 l. 18 giugno 1998 n. 192, è stabilito il divieto dell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali, così come del rifiuto di vendere o acquistare, la cui violazione costituisce fonte di obbligazione risarcitoria a carico del contraente "forte", ma non prevede affatto alcun obbligo specifico a contrarre, che, una volta costituito per ordine del giudice, possa essere eseguito coattivamente, nè tanto meno che possa essere addirittura anticipato coattivamente negli effetti mediante la richiesta cautela. Invero, appare arduo trasformare un provvedimento inibitorio, che per definizione comporta l'imposizione di un obbligo di non fare, in un provvedimento che, in spregio a quanto disposto dall'art. 2908 c.c., costituisca un rapporto giuridico al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (2932 c.c., **2597** c.c.,) ovvero che imponga in via cautelare un obbligo di fare, quale è quello di prestare il proprio consenso per la conclusione di un contratto che, per il suo carattere di infungibilità, non è peraltro coercibile e quindi suscettibile di esecuzione forzata.